

# NORME E TRIBUTI

a pag. 18 | **SOCIETÀ.** La mappa delle incompatibilità per i sindaci e revisori dei conti

a pag. 19 | **DOCUMENTI.** La fattura elettronica ora «viaggia» da sola

a pag. 20 | **SANITÀ.** Sirchia: dopo il fumo arriva un piano anti-alcol per i giovani

FINANZIARIA 2005 ■ Domani il consueto appuntamento del Sole-24 Ore per fornire in diretta le soluzioni degli esperti e dell'Agencia

## Il lettore domanda, Telefisco risponde

NUOVA IRPEF

### Oneri, rivoluzione in famiglia

Il secondo modulo di riforma dell'Irpef si muove sulle linee della legge delega e delle innovazioni introdotte dalla Finanziaria del 2003, per quanto riguarda in particolare l'utilizzo del sistema di deduzioni, decrescenti con l'aumentare del reddito, sino a scomparire del tutto quando il reddito supera la "base" (26mila euro per la "no tax area" e 78mila per i nuovi oneri di famiglia), aumentata delle deduzioni spettanti. Ne consegue che, in barba ai principi costituzionali e a quelli enunciati nella legge delega del 2003, un contribuente monoreddito, che non può frazionare con i familiari le sue entrate, in quanto derivanti da attività di lavoro — dipendente o autonomo — si troverà a pagare le stesse imposte di un soggetto con lo stesso reddito, ma senza nessun onere familiare.

deduzione da parte del coniuge con il reddito meno elevato. Il risultato finale deriverà dal mix di aliquota marginale del singolo contribuente, che raddoppia per scegliere il miglior sistema di tassazione tra quello con le regole del 2005 rispetto sia al 2002 che al 2004. **Bonus sui dividendi.** Il vero problema — fuori Finanziaria — riguarda per il 2004 gli effetti della soppressione del credito di imposta sui dividendi: i contribuenti che

*I figli a carico «seguono» il reddito più basso*



**Il «peso» dei familiari.** In questo ambito la Finanziaria 2005 crea un problema prima inesistente. In passato gli oneri di famiglia erano considerati in termini di detrazioni di imposta, e pertanto era del tutto indifferente che quelle per i figli a carico venissero attribuite all'uno o all'altro coniuge. Lo stesso dicasi per il caso di un genitore a carico di due figli. La normativa sino al 2004 concedeva in ogni caso — ad esempio — una detrazione di 285 euro per ogni figlio a carico, che solo in parte era influenzata dal livello di reddito del familiare che asseriva di provvedere al mantenimento. Il nuovo sistema arriva a far perdere qualsiasi deduzione al familiare che la chiede in presenza di un reddito elevato, da cui l'opportunità — che riteniamo possa essere confermata dai rappresentanti dell'agenzia delle Entrate — di far chiedere tutta la

prima erano titolari del diritto al rimborso fiscale conseguente alla percezione dei dividendi con il credito di imposta, si troveranno ora a pagare in ogni caso, sia con l'obbligo della ritenuta di imposta se sono titolari di una partecipazione non qualificata (nel qual caso non si passa nemmeno in dichiarazione e quindi non si può calcolare in Unico l'aggravio di imposta) sia con la doppia tassazione, anche se limitata al 40% del dividendo. Vi è infine il pasticcio del «contributo di solidarietà» che maschererà la quarta aliquota del 43%, creando peraltro una notevole confusione, che è arrivata al paradosso del Parlamento che chiede un chiarimento all'agenzia delle Entrate. Sapremo almeno se il versamento va eseguito come Irpef o con un separato codice tributo.

RAFFAELE RIZZARDI

PIANIFICAZIONE CONCORDATA

### Proposta con scarso appeal

Un "invito" senza appeal. E questo il maggiore problema della pianificazione fiscale concordata (Pfc). Infatti, il contribuente non sceglie certo di aderire alla proposta del Fisco per la riduzione dei quattro punti percentuali delle aliquote Irpef/Ires (tranne quella marginale Irpef del 23%) e per il risparmio dei contributi previdenziali sulla parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato. Perché manca «appeal». L'aspetto fondamentale è la copertura dall'attività di accertamento. Non si può pensare di richiedere al contribuente di dichiarare per un triennio il reddito richiesto dal Fisco, senza dare un'adeguata (almeno parziale) copertura sotto il profilo accertativo. Il disegno di legge finanziaria presentato a settembre prevedeva che la pianificazione determinasse la "definizione" del reddito caratteristico e la limitazione dei poteri di accertamento. Il comma 387 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005, quello che introduce il nuovo istituto della Pfc, non fa invece più alcun riferimento alla definizione del reddito né alla limitazione degli accertamenti. Si parla solo di determinazione preventiva della base imponibile caratteristica e di riduzione delle aliquote Irpef/Ires nonché dei contributi previdenziali. Il che fa già nascere le prime perplessità. La Pfc comporta l'imibizione da tutti gli accertamenti (analitici, analitico-induttivi e induttivi) riguardo il reddito tipico (d'impresa e di lavoro autonomo) del contribuente. E prevista la copertura dagli accertamenti analitico-induttivi in materia di Iva nonché da quelli induttivi.

notevoli perplessità: ciò significa, infatti, che se un verificatore ritiene, ad esempio, che il contribuente si è indebitamente dettato dei costi non operano i benefici della pianificazione (si ritiene, per il singolo periodo d'imposta). Così come in caso di (anche presunta) inosservanza di un semplice adempimento formale Iva. Si tratta di una norma troppo penalizzante. In queste situazioni rimarrebbe la copertura dagli accertamenti induttivi, sia redditi che Iva, effettuabili quando la contabilità risulta inattendibile. Ma si tratta di ben poca cosa, visto che il Fisco, se la norma rimane in questi termini, può procedere a tutte le altre tipologie di

*Per gli obblighi Iva non osservati salta la copertura*

accertamenti. Senza contare che i benefici della Pfc "saltano" (in questo caso completamente) quando vengono "costatate" condotte penalmente rilevanti oppure quando, a seguito di controlli, emerge che i dati che il contribuente ha dichiarato e che sono stati presi a base per la proposta inviata dall'Agencia si rivelano errati. Un esempio, a quest'ultimo proposito, potrebbe essere quello dei dati relativi agli studi di settore, visto che la proposta si baserà anche su questi ultimi, comunicati dal contribuente in modo non corretto. In conclusione, se la norma sulla possibilità di riapertura degli effetti della Pfc non verrà modificata, saranno pochissimi i contribuenti che aderiranno alle proposte del Fisco. In confronto, il concordato biennale sperimentale del 2003, che ha avuto scarso appeal, apparirà un successo.

DARIO DEOTTO

Le relazioni spaziano dalle novità Irpef alla stretta sugli immobili

Nuova Irpef e applicazione dell'Ires, studi di settore, "stretta" su redditi immobiliari e locazioni, pianificazione fiscale concordata e aggiustamenti della contabilità: su questi e altri temi protagonisti della Finanziaria 2005 apre le porte domattina «Telefisco 2005», quattordicesima edizione del convegno via satellite organizzato dal Sole-24 Ore.

L'appuntamento, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche fiscali e l'agenzia delle Entrate, si svolgerà dalle 9 alle 17,30. Gli esperti del Sole-24 Ore illustreranno le più rilevanti novità in campo fiscale, mentre i tecnici

dell'amministrazione risponderanno alle più significative domande poste dai partecipanti. La partecipazione presso una delle sedi principali garantisce il riconoscimento dei crediti formativi. Sia in queste sia nelle sale collegate saranno distribuiti ai partecipanti la di-

ONLINE www.ilsote24ore.com

#### Su Internet tutti i dettagli per seguire Telefisco

Nel sito del Sole-24 Ore uno Speciale per registrarsi presso le sedi, inviare i quesiti e consultare i materiali

spesa con relazioni e grafici e un numero speciale della rivista «Quaderni», del dipartimento delle Politiche fiscali, dedicato alle novità della legge finanziaria. Sarà possibile partecipare alla manifestazione anche presso una delle postazioni attivate presso gli Ordini e i Collegi di dottori commercialisti e ragionieri, nonché seguire i lavori tramite Internet, in diretta video: quest'ultima modalità è prenotabile da subito sul sito del Sole-24 Ore dalle pagine speciali dedicate a Telefisco. La visione via Internet in modalità streaming video viene offerta al costo di 9 euro e 90 centesimi, con la possibilità di consultare la dispensa con gli interventi degli esperti.



Domani «Telefisco 2005», la manifestazione organizzata dal Sole-24 Ore a cui l'anno scorso hanno partecipato oltre 40mila professionisti

### Dove seguire i lavori

Le sedi per partecipare a Telefisco 2005

LE SEDI PRINCIPALI		LE SEDI COLLEGATE	
<b>Ancona - Jesi</b>	Auditorium Banca delle Marche (*) Via A. Ghisleri, 6 - Jesi	<b>Bergamo</b>	Sala Caravaggio Centro Fieristico - Via Lunga
<b>Bari</b>	Hotel Sheraton Nicolaus Via Cardinale Agostino Ciasca 9	<b>Bolzano</b>	Bic convention centre Sala Plenaria - Via Siemens, 19
<b>Bologna</b>	Aula Magna Santa Lucia Via Castiglione, 36	<b>Brescia</b>	Sala convegni Banca Lombarda Via Cefalonja, 62
<b>Cagliari</b>	Fiera Internazionale della Sardegna Sala A Pasolini - Via Diaz, 221	<b>Cantù (CO)</b>	Sala Convegni "Giovanni Zampese" Cassa Rurale e Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Corso Unità d'Italia, 11
<b>Firenze</b>	Hotel Sheraton Firenze Via G. Agnelli, 33	<b>Cascina (PI)</b>	Eurohotel Via Nazario Sauro, 3
<b>Genova</b>	Hotel Sheraton Genova Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44	<b>Cosenza</b>	Sala Convegni Centro Direzionale di Banca Carime - Viale Crati
<b>Milano</b>	Quark Hotel Centro Congressi Via V. Ferrari	<b>Cremona</b>	Sala Maffei Camera di commercio Via Lanaoli, 7
<b>Napoli</b>	New Europe Hotel Via Galileo Ferraris, 40	<b>Empoli</b>	Palazzo delle esposizioni Piazza Guido Guerra
<b>Padova</b>	Centro Congressi Papa Luciani Via Forcellini, 170/a	<b>Lanciano</b>	Auditorium G. Paone Viale Cappuccini, 76
<b>Palermo</b>	Astoria Palace Hotel Via Monte Pellegrino, 62	<b>Mantova</b>	Auditorium Banca Agricola Mantovana Via Luzzio, 5C
<b>Roma</b>	Auditorium del Massimo Via M. Massimo, 1	<b>Matera</b>	Centro Servizi e formazione Banca Popolare del Materano Piazza della Concordia Borgo la Martella
<b>Torino</b>	Centro Congressi - Torino Incontra - Via Nino Costa, 8		
		<b>Parma</b>	Centro congressi Cariparma e Piacenza Via La Spezia, 138
		<b>Perugia</b>	Centro Congressi Quattrotrorri Ellera Scalo
		<b>Piacenza</b>	Sala convegni Banca di Piacenza Via 1 Maggio, 37
		<b>Potenza</b>	Sala Congressi Park Hotel Strada statale Basentana
		<b>Reggio Emilia</b>	Classic Hotel Via L. Pasteur, 121 (loc. San Maurizio)
		<b>Rimini</b>	Hotel Le Meridien Viale Lungomare Murri, 13
		<b>San Benedetto del Tronto</b>	Palacongressi Via Paganini, 10
		<b>Siena</b>	Auditorium Banca Monte dei Paschi di Siena Viale G. Mazzini, 23
		<b>Sondrio</b>	Polcampus Sala Assemblee Viale Tirano
		<b>Tivoli (RM)</b>	Grand Hotel Duca d'Este Via Tiburtina Valeria, 330
		<b>Torre del Greco (NA)</b>	Auditorium della Banca di Credito Popolare Palazzo Vallalonga C.so V. Emanuele, 92/100
		<b>Verona</b>	Unicredit Banca d'Impresa Via Garibaldi, 2

(\*) In collaborazione con la Banca delle Marche: Assindustria Ancona e Macerata

BILANCIO

### Le norme tributarie non dettano più legge da sole

Basta rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. E questa la novità più rilevante, in materia di bilancio, apportata dalla riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003) con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 Codice civile. A partire dal 2004, perciò, gli amministratori devono evitare comportamenti "fiscali" in base ai quali, sino al 2003, il bilancio era inquinato da appostazioni di carattere meramente fiscale; questo, anche per evitare impugnative di bilancio da parte dei soci di minoranza. La riforma fiscale apporta modifiche alle disposizioni tributarie: l'articolo 109, comma 4 lettera b) del Turir prevede che ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. Per esempio, ammortamenti, anche anticipati, e svalutazioni di carattere meramente tributario, eccedenti la quota civilistica, non possono più transitare per il conto economico, ma sono deducibili se indicati nell'apposito prospetto allegato alla

dichiarazione dei redditi. In sostanza, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, i bilanci sono redatti in base alle sole disposizioni del Codice civile, in quanto uniche disposizioni in materia: questo vale anche per i bilanci redatti in forma abbreviata. La disposizione transitoria precisa che la norma si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi

nella nota integrativa, hanno dichiarato di avere contabilizzato, al fine di ottenere vantaggi tributari, ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica, in quanto aventi esclusiva rilevanza fiscale. Invece, se le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile e in tal senso — esplicitamente o implicitamente — si era espressa nella nota integrativa, tali partite non costituiscono interferenza fiscale e, pertanto, nulla vi è da disinquinare. Così si esprime il documento Oic 1 dell'Organismo Italiano di Contabilità. Il disinquinamento deve avvenire nel primo bilancio redatto in base alle nuove regole: generalmente, nel bilancio 2004. Evidente che le imprese si troveranno a gestire, nella contabilità, beni con due valori, uno civilistico e l'altro fiscale: si tratta della gestione del "doppio binario". Questo comporta che, all'atto della cessione di un bene ammortizzabile, si determinano due diversi valori che concorrono diversamente al risultato del bilancio e al reddito: uno ha valenza civilistica e l'altro fiscale.

*Per la redazione valgono le regole del Codice civile*

precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003, di riforma del diritto societario, che, per effetto della soppressione del comma 2 dell'articolo 2426, sono eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del decreto stesso. Il disinquinamento dalle interferenze fiscali, contenute nei bilanci precedenti al 2004, è obbligatorio per le imprese che,


IMMOBILI

### Case al centro della manovra

Non c'è legge Finanziaria che non si occupi anche di fiscalità immobiliare e anche quella di quest'anno non smentisce la tradizione: con il provvedimento di fine 2004, il legislatore: a) ha attribuito ai Comuni il potere di segnalare all'agenzia del Territorio le divergenze significative notate nell'ambito del territorio comunale tra il valore di mercato e il valore catastale (in modo che poi l'agenzia valuti se procedere a un riclassamento); b) ha voluto incentivare, con l'inasprimento delle sanzioni, l'accatastamento degli immobili non

redditi di fabbricati derivanti da locazione siano stati dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15 per cento) e il 10% del valore dell'immobile; anche in quest'ultimo caso si tratta del valore catastale, come sopra determinato. **Il valore catastale.** Uno dei principali problemi che si pongono al contribuente è quindi quello di determinare questo valore catastale, che è il frutto di un calcolo difficile anche per gli addetti ai lavori; infatti per effettuare la valutazione

automatica di un fabbricato occorre: prendere in considerazione la rendita attribuita dal Catasto; rivalutarla del 5 per cento; moltiplicare il prodotto così ottenuto con il coefficiente proprio della tipologia cui l'immobile appartiene (34 per i negozi, 50 per gli uffici



*Stretta su affitti non dichiarati e sul Catasto*

dichiarati in Catasto (o dichiarati in modo difforme dalla realtà); c) ha puntato il fucile contro il diffuso malcostume di non dichiarare al fisco i contratti di locazione (o di dichiarare canoni inferiori alla realtà). **La tassazione.** Sotto quest'ultimo aspetto, sicuramente il punto più importante della Finanziaria 2005 riguarda la tassazione degli immobili:

il contratto di locazione non registrato viene qualificato come nullo, e quindi improduttivo di effetti: — ai fini dell'imposta di registro, non è soggetto ad accertamento il canone di locazione relativo a immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile, determinato assumendo come tale il prodotto che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di rivalutazione; — ai fini delle imposte sui redditi, non si procede ad accertamento se i

e gli uffici, 100 per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni). Il risultato che si ottiene va poi aumentato del 10% (ai soli fini dell'imposta di registro, e quindi non delle imposte sui redditi) oppure del 20% (sempre ai soli fini dell'imposta di registro) qualora si tratti di fabbricati diversi da quelli qualificabili come "prima casa". Si tratta quindi di un quadro complicato, perché si ha una pluralità di valori catastali a seconda che ci si trovi nel campo delle imposte sui redditi o delle imposte indirette e a seconda che il fabbricato sia o meno "prima casa". Una normativa che tende a incrementare le entrate del Fisco con riferimento a comportamenti minuti della vita quotidiana (quali sono i contratti di locazione) dovrebbe essere di facile comprensione e di non difficoltosa applicazione: obiettivi che la Finanziaria 2005 non pare aver raggiunto.

ANGELO BUSANI

STUDI DI SETTORE

### Congruità con molti dubbi

La stretta delle regole applicabili agli studi di settore prevista dalla Finanziaria 2005 che coinvolge il contribuente sia nella fase dichiarativa che accertativa pone non pochi problemi interpretativi anche a causa delle modalità legislative con cui la riforma è stata attuata. Le principali incertezze riguardano i nuovi meccanismi di accertamento previsti per i professionisti e per i soggetti in contabilità ordinaria; le regole di adeguamento dichiarativo; le disposizioni relative alle procedure di rettifica e all'utilizzo degli accertamenti con adesione. **Meccanismi di accertamento.** Le

per opzione che gli accertamenti in ogni caso potranno essere effettuati, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici individuali con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. In relazione a questa seconda modalità di accertamento non risulta del tutto chiaro da quando la norma decorre. Infatti, in assenza degli indici è plausibile pensare che la specifica modalità di accertamento decorra dal 2004. In effetti, trattandosi di norma procedurale, anche se in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente si potrebbe ipotizzare tale operatività retroattiva.

**Adeguamento in dichiarazione.** Dopo le difficoltà degli scorsi anni l'articolo 1 comma 411 della finanziaria 2005 pone alcuni punti fermi in materia di adeguamento dichiarativo. In pratica, il contribuente incongruo potrà senza pagamento di sanzioni ed interessi integrare la sua dichiarazione al fine di rendere la sua posizione fiscale congrua. L'adeguamento, che ha rilevanza Irap, non comporta, ai fini reddituali, alcuna maggiorazione nel corso in cui la differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili non sia superiore al 10%. Al contrario comporta una maggiorazione del 3% nel caso in cui la predetta differenza sia superiore al 10%. La franchigia, anche se sul punto si attende un chiarimento dell'Agencia sembra essere relativa per cui al superamento del limite del 10% ci si attende una differenza da maggiorata del 3%. Gli effetti, però, di questa interpretazione sembrano produrre una ingiustificata differenza di trattamento tra chi si adegua con un differenziale subito al disotto del 10% e chi invece si adegua con un differenziale subito al di sopra di tale limite.

BENEDETTO SANTACROCE



*Ancora incertezze sui controlli e sull'adeguamento*

modifiche apportate alle regole di accertamento riferite ai professionisti e alle imprese in contabilità ordinaria anche per opzione operano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. In particolare, le nuove regole riguardano l'introduzione per i soggetti in contabilità ordinaria per natura del meccanismo di accertamento presuntivo da studi di settore nel caso in cui il contribuente sia incongruo per due periodi d'imposta consecutivi considerati, compreso quello da accertare (articolo 1 comma 409). Sul punto, anche in forza di una posizione ufficiosa espressa dall'agenzia delle Entrate di cui si attende, comunque, una formalizzazione, si evidenzia che la norma opera solo a decorrere dagli accertamenti relativi al 2004, ma prendendo a base dell'incongruità anche il 2002 e 2003. Lo stesso comma 409, articolo 1, della finanziaria prevede per le imprese in contabilità ordinaria anche

FRANCO ROSCINI VITALI